



Decisione n. 1958 del 31 ottobre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Avv. D. Patera – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 4 ottobre 2019, in relazione al ricorso n. 2592, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Parte Ricorrente rappresenta di aver acquistato, in data 27 ottobre 2014, n. 200 azioni emesse da soggetto poi incorporato nell'odierno resistente, per un controvalore complessivo pari a € 3.520,00. A tal proposito, egli lamenta di non essere stato previamente edotto, al tempo, delle reali caratteristiche del prodotto azionario, segnatamente in riferimento alla sua natura illiquida e di non negoziabilità in mercati regolamentati, nonché fortemente esposto al rischio di un mancato rimborso, in aperta violazione delle prescrizioni imposte dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009. Inoltre, precisa, che le azioni sono state acquistate quando la situazione economicamente precaria della Banca doveva già indurre i proponenti a comportamenti più prudenti. Il Ricorrente aggiunge che il suo questionario MiFID è stato redatto solo tre giorni prima dell'acquisto di che trattasi e riporta una profilatura non coerente con le risposte

date e comunque non compatibile con un investimento in azioni illiquide, posto che il suo profilo di rischio era decisamente “basso” e gli ulteriori investimenti da lui effettuati erano rappresentati sostanzialmente da certificati di deposito. Il Ricorrente precisa che i profili di inadeguatezza e di rischio dell’operazione non gli sono stati correttamente esposti, in violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa vigente pone a carico degli intermediari quando prestano servizi di investimento; il comportamento della Banca risulta ancor più grave in quanto volto ad indurre il cliente alla sottoscrizione di azioni emesse dallo stesso intermediario, configurando così un comportamento decettivo nella prestazione del servizio di investimento, *“che ha indotto il risparmiatore a concludere un investimento di azioni che altrimenti non avrebbe concluso”*. Tale condotta risulta *“ascrivibile al paradigma dei comportamenti integranti artifici e raggiri idonei a determinare l’annullabilità del contratto di acquisto di azioni per dolo determinante”*. Pertanto, conclusivamente, il Ricorrente adisce l’ACF onde sentirsi *“ristorare... della perdita subita considerando che l’acquisto delle 200 azioni è avvenuto al prezzo di 17,60 € con un investimento pari a 3.520€”*.

2. L’Intermediario odierno resistente, nelle proprie deduzioni, respinge ogni addebito, osservando in primo luogo che il ricorso *“spicca per ambiguità delle conclusioni e delle argomentazioni addotte”* e rappresenterebbe *“situazioni mai verificatesi”*. Dopo aver ricostruito i fatti occorsi, l’Intermediario precisa che il Ricorrente, in data 24 ottobre 2014 e per finalità di investimento, stipulava un *“contratto per la prestazione di servizi di investimento e accessori”*, compilando il relativo questionario Mifid. La finalità perseguita dal cliente era quella di effettuare un investimento con redditività, nel breve periodo, superiore ai Titoli di Stato e, dopo un confronto avuto con la funzionaria della Banca, egli decideva autonomamente di sottoscrivere un certificato di deposito. Nell’ambito di tale scelta, inoltre, il Ricorrente sottoscriveva i titoli azionari per cui è causa e un’obbligazione convertibile, beneficiando così dei tassi agevolati in qualità di socio. La Banca prosegue precisando che, al momento dell’operazione, la funzionaria informava chiaramente il Ricorrente sia delle caratteristiche dell’investimento, sia dei rischi connessi all’acquisto dei titoli di capitale e ciò anche

con riferimento a possibili difficoltà di liquidazione in quanto azioni negoziate solo sul mercato interno; inoltre, il cliente riceveva l'informativa contrattuale circa le caratteristiche degli investimenti in titoli azionari e dei rischi sottesi alla loro negoziazione. Oltre ciò, sull'ordine di acquisto veniva segnalata la situazione di conflitto di interessi, che l'ordine veniva impartito direttamente dal cliente e che l'operazione risultava non appropriata. Quanto alla domanda formulata dal Ricorrente, la Banca precisa che il Ricorrente, nell'evocare l'annullamento del contratto di acquisto delle azioni per presunto dolo della controparte che avrebbe determinato un vizio del consenso, non ha fornito allegazioni in merito, nè ha dimostrato il danno patrimoniale subito, ovvero provato il nesso eziologico tra la presunta condotta inadempiente addebitata alla Banca ed il danno occorso. Con riferimento poi al valore delle azioni in questione, l'Intermediario evidenzia che la svalutazione dei titoli non è altro che il risultato complessivo di una serie di fattori che hanno inevitabilmente inciso non solo sulla Banca, ma sull'intero sistema bancario-finanziario, affermando che *“L'evoluzione assunta dalle azioni (in termini di downgrading e di illiquidità) è ovviamente successiva alla negoziazione dei titoli, con la conseguenza che le questioni che il ricorrente pone non portano in alcun modo all'accertamento di una responsabilità della Banca”*. Con riferimento, poi, all'asserita attività di consulenza che il Ricorrente sostiene essere stata eseguita dall'Intermediario, la Banca ribadisce che l'operazione è stata effettuata in assenza di raccomandazioni personalizzate. Non avendo prestato alcun servizio di consulenza la Banca non era, dunque, tenuta a valutare l'adeguatezza dell'operazione, ai sensi degli artt. 39 ss. Regolamento Intermediari, ma la sola appropriatezza ai sensi dell'art. 42 del Regolamento medesimo; valutazione che, proprio per la mancanza di una pregressa conoscenza ed esperienza in titoli emessi dalla Banca in capo al cliente, ha dato esito negativo. In relazione, infine, alla dedotta illiquidità dei titoli in parola, l'Intermediario sottolinea come la stessa Comunicazione Consob evocata dal Ricorrente evidenzia che il carattere di "illiquidità" dello strumento non è di per sé automaticamente integrato dalla mancanza di quotazione, dal momento che l'illiquidità dello strumento finanziario si sostanzia in una situazione di fatto e le azioni bancarie, pur in assenza di quotazione, possono considerarsi "liquide" se *«gli intermediari che si rendono*

eventualmente disponibili al riacquisto, utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati in sede di classamento o vendita al cliente». Nel caso di specie la situazione di illiquidità dei titoli si è determinata solamente in una fase successiva all'acquisto, quando le citate problematiche di settore hanno determinato una contrazione delle negoziazioni e quindi una maggiore illiquidità. L'Intermediario formula, in conclusione, domanda di rigetto del ricorso per sua infondatezza nel merito.

3. Il Ricorrente non ha ritenuto di produrre argomentazioni in replica.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di annullamento formulata da Parte Ricorrente non può essere accolta, non emergendo alcun elemento atto ad avvalorare la tesi addotta, di un comportamento doloso di controparte, determinante in sede di formazione del consenso (v., nello stesso senso, in presenza di analoga fattispecie, Decisione n. 402/2018). Sempre in base alle evidenze in atti, va invece accolta la domanda di ristoro parimenti formulata, per le ragioni e nei termini di seguito rappresentati.

In data 24 ottobre 2014, il Ricorrente sottoscriveva un contratto quadro di intermediazione finanziaria, cointestato con la di lui moglie, con facoltà di operare a firme disgiunte. Tale contratto contiene, tra l'altro, un'informativa generale e di primo livello con riguardo agli strumenti finanziari, ivi comprese le azioni (sezione 6); non consta, tuttavia, che siano state messe a disposizione del cliente, al tempo, ulteriori e specifiche informazioni sulle caratteristiche dei titoli azionari oggetto dell'operazione, né sui possibili ambiti di smobilizzo dell'investimento.

Orbene, è noto che a norma dell'art. 31 del Reg. Intermediari n. 16190 del 2007 *ratione temporis* vigente “*Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate*”. Ciò essendo, nel caso di specie la messa a disposizione

della citata informativa generica contenuta nel contratto quadro non può essere di per sè sufficiente a far ritenere correttamente assolti gli obblighi informativi posti in capo ad un intermediario nella prestazione di servizi d'investimento. Ciò in particolar modo in relazione all'informativa specifica e rafforzata che deve essere erogata allorquando trattasi, come nel caso di specie, di titoli illiquidi; tema sul quale questo Collegio ha avuto modo di affermare in varie occasioni che *“l'assolvimento dei suddetti obblighi non può discendere dalla semplice esplicitazione in termini generali del concetto di illiquidità nel contratto quadro disciplinante la prestazione di servizi di investimento”* (v., *ex multis*, Decisione n. 387 del 18 aprile 2018). Né, per altro verso, il resistente ha prodotto documentate argomentazione idonee anche solo a revocare in dubbio che le azioni di che trattasi fossero connotate da illiquidità al tempo dei fatti in esame.

Quanto sopra induce conclusivamente il Collegio a ritenere che parte Ricorrente abbia diritto al risarcimento di un ristoro quantificato nella differenza tra la somma investita (€ 3.527,75) e l'importo ottenuto in data 25 maggio 2018 a titolo di corrispettivo per la vendita di n. 202 azioni (€ 101,00) in sede di adesione ad un'OPA avente ad oggetto tali titoli. Inoltre, emergendo nel caso di specie che l'operazione d'investimento azionario è stata posta in essere in combinazione con la sottoscrizione di certificati di deposito per un importo di € 45.000,00, ad un tasso di interesse che, in virtù proprio dell'acquisto di tali titoli azionari, è stato pari all'1,75% (in luogo dell'ordinario 1%), occorre altresì detrarre la maggior quota di interessi così percepita, quantificabile in un importo pari a € 336,30. La somma così determinata, pari a € 3.090,45 deve essere rivalutata fino alla data della presente decisione (per € 84,67) e maggiorata degli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a parte Ricorrente la somma di € 3.175,12, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del reclamo fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi